



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

*Azienda Ospedaliera di Perugia*

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1189 del 20 SET. 2012

**Oggetto: CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione del 03/08/2012 n.02 di pari oggetto predisposta della competente Articolazione Organizzativa e allegata a questo atto come parte integrante:

**ACQUISITI I PARERI FAVOREVOLI  
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO.**

### DELIBERA

DI FARE INTEGRALMENTE PROPRIA LA MENZIONATA PROPOSTA DI DELIBERA E DI DISPORRE QUINDI COSÌ COME IN ESSA INDICATO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dr. Walter ORLANDI) \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Maurizio VALOROSI) \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE SANITARIO (Prof. Giuseppe AMBROSIO) \_\_\_\_\_

Segue Delibera 20 SET. 2012 N° 1189

**UFFICIO VALUTAZIONE DEL PERSONALE –UFFICIO RELAZIONI SINDACALI**

**PROPOSTA DI DELIBERA** 03/08/2012 N° 02

**Oggetto: CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.**

**PREMESSA:**

1. Con delibera del Direttore Generale n. 56/2007 furono approvati i “Criteri e modalità di espletamento della verifica e valutazione professionale della Dirigenza”, ai sensi dell’art. 26 del CCNL 03.11.2005 (2002/2005) Dirigenza medica e sanitaria e della normativa vigente in materia, a partire dal D. Lgs. N. 229/1999 e ss.mm.ii.
2. Con l’atto citato venne anche approvata la modulistica da impiegare nel procedimento valutativo, consistente nella “Scheda” di valutazione di prima istanza, la cui compilazione era rimessa al responsabile di Struttura Complessa di appartenenza del Dirigente valutato; e nel “Questionario”, la cui compilazione era affidata al Dirigente valutato.
3. I criteri e le modalità di cui all’atto n. 56/2007 sono stati applicati, per estensione analogica, anche alla valutazione dei medici per il riconoscimento della retribuzione di posizione contrattuale minima (c.d. “equiparazione”) allo scadere del primo quinquennio di attività; e per il riconoscimento della fascia superiore di indennità di esclusività, al maturare dei 5 e dei 15 anni di attività.
4. La deliberazione n. 56/2007 ha disciplinato, inoltre, la composizione del Collegio Tecnico, organo deputato, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente, alla valutazione di seconda istanza, anche per i casi di possibile incompatibilità/inopportunità, esplicitamente previsti dall’Allegato n.5 del citato CCNL 03.11.2005.
5. In base all’esperienza maturata nell’applicazione di quanto approvato con la delibera n. 56/2007, e anche per adeguare il testo ad alcune modifiche normative nel frattempo intervenute, si rende ora necessario procedere ad alcune modifiche del testo, per aggiornarlo alla situazione attuale e garantirne la piena e pronta operatività in vista della ripresa dell’attività di valutazione dei dirigenti, dopo l’interruzione verificatasi tra il pensionamento della Dirigente a suo tempo preposta al compito e l’assegnazione della funzione all’Ufficio Valutazione del Personale, recentemente costituito.
6. Le modifiche proposte concernono i seguenti punti:
  - a) introduzione della numerazione per articoli e commi, non presente nel testo precedente.
  - b) All’art. 1, comma 2, dopo le parole “CCNL della Dirigenza Medica e Sanitaria 2002/2005”, aggiungere le seguenti: “(confermato dai successivi CCNNLL)”;
  - c) All’art.1, viene aggiunto il seguente comma: “3. Le procedure di valutazione di prima e di seconda istanza dei dirigenti dell’Azienda Ospedaliera si ispirano ai principi previsti dalle normative e dai contratti collettivi vigenti: trasparenza dei criteri e delle metodologie; obbligo di motivazione delle valutazioni espresse, in particolare se negative; informazione e adeguata partecipazione del valutato al procedimento di valutazione, anche attraverso la

2

- comunicazione ed il contraddittorio; diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza”;
- d) All'art.2, comma 1, cambia l'elencazione sub. a), b) e c), che nel testo riporta la dizione del CCNL precedente, per adeguarla a quella dell'art. 26 del CCNL 2002-2005;
  - e) All'art.3, comma 1, quanto alla composizione del Collegio Tecnico: lettera a): prevedere, anziché un membro “nominato dal Direttore Generale”, “un membro titolare e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, uno supplente, nominati dal Direttore Generale ed appartenenti a diversi Dipartimenti”; lettera b): anziché un membro “designato dal Consiglio dei sanitari”, “un membro titolare e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, uno supplente, designati dal Collegio di Direzione ed appartenenti a diversi Dipartimenti”; lettera c): all'inizio, aggiungere le parole “Come Presidente del Collegio”; lettera d): anziché un membro “designato dal Magnifico Rettore”, due membri, uno supplente ed uno titolare, nominati dal Magnifico Rettore, nella formulazione specificata al successivo punto g) ;
  - f) All'art.3, comma 1, lettera c), eliminare le parole “o qualora la verifica sia effettuata sul Direttore di Dipartimento stesso”, in quanto la fattispecie è normata dal successivo comma 3; pertanto, per effetto di quanto al presente e al precedente punto, la lettera viene così riformulata “c)Come Presidente del Collegio, il Direttore del Dipartimento del dirigente da valutare ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore Sanitario”;
  - g) L'art.3, il comma 1, lettera d), viene così riformulato: “Qualora il dirigente da verificare sia un dirigente universitario convenzionato con l'Azienda, in sostituzione del membro nominato dal Direttore Generale di cui al punto a) che precede, subentra un membro titolare e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, uno supplente, designati dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia ed appartenenti a diversi Dipartimenti”;
  - h) All'art. 3, c.2, aggiungere, dopo il punto, le seguenti parole: “In particolare, il Direttore di Dipartimento componente del Collegio Tecnico, deve astenersi dal valutare un dirigente già da lui valutato negativamente in prima istanza e viene, in tal caso, sostituito dal Direttore Sanitario”;
  - i) L'art.3, comma 3, viene così riformulato: “Quando è da valutare il Direttore di Dipartimento, il Collegio Tecnico è costituito dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal membro nominato dal Direttore Generale di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) o, in sostituzione di quest'ultimo, qualora il valutando sia un universitario, dal membro designato dal Magnifico Rettore di cui all'art. 3, c. 1, lett. d”;
  - j) All'art.3, in coerenza con il principio enunciato al comma 2, per il quale “ i componenti di cui sopra non possono essere gli stessi soggetti che effettuano la valutazione di prima istanza”, viene aggiunto il seguente comma: “4. Nei casi in cui il Valutatore di prima istanza sia il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo, ed anche in seconda istanza il Collegio Tecnico preveda la presenza dello stesso Valutatore, l'organo dovrà essere costituito con quello dei due che non ha effettuato la valutazione di prima istanza”;
  - k) All'art. 3, in coerenza con il principio enunciato al comma 2, per il quale “ i componenti di cui sopra non possono essere gli stessi soggetti che effettuano la valutazione di prima istanza”, viene aggiunto il seguente comma: “5. Nei casi in cui il membro titolare del Collegio Tecnico, designato come ai punti a), b) e d) del comma 1 che precede, sia già intervenuto nel procedimento come Valutatore di prima istanza, viene sostituito dal supplente in seconda istanza, e viceversa”.
  - l) All'art. 3, per disciplinare il caso della valutazione di seconda istanza dei componenti il Collegio Tecnico, aggiungere il seguente comma: “6. Quando si deve procedere alla valutazione di seconda istanza dei componenti di diritto del Collegio Tecnico, lo stesso viene modificato nella sua composizione, che risulta essere la seguente: Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo”;

- m) All'art. 3 viene tolto l'ultimo comma "il C.T. risponde dei risultati della propria attività direttamente al direttore Generale";
  - n) All'art.4, dopo le parole "CCNL 2002/2005", aggiungere le seguenti "(confermato dai successivi CCNNLL)";
  - o) All'art. 5, (commi 4 e 5) ed all'art. 6 (commi 1 e 3): sostituire le parole "l'Ufficio di Staff della Direzione Generale Promozione Qualificazione Risorse Umane", con le parole "Ufficio Valutazione del Personale";
  - p) All'art. 5, c.4, sostituire le parole "curerà l'invio di schede...nonché dei questionari" con "curerà l'invio di apposita comunicazione con cui informa i Responsabili chiamati a valutare ed i dirigenti valutandi, dell'attivazione della procedura, e della possibilità di reperire i moduli della 'Scheda di valutazione' e del 'Questionario' sia presso l'Ufficio Valutazione del Personale, sia scaricandoli dal portale aziendale";
  - q) L'art. 5, c.1, viene così riformulato: "La proposta di valutazione dei dirigenti viene effettuata in prima istanza dal Responsabile della Struttura Complessa di appartenenza del dirigente valutato. In caso di vacanza del Responsabile della Struttura Complessa, la valutazione viene proposta dal Responsabile del Dipartimento competente; in caso di vacanza anche di quest'ultimo, dal Direttore Sanitario. La proposta di valutazione dei Responsabili di Struttura Complessa è affidata al Direttore di Dipartimento o, in caso di sua vacanza, al Direttore Sanitario. La proposta di valutazione dei Responsabili di Dipartimento spetta al Direttore Medico di Presidio. La proposta di valutazione dei membri del Collegio Tecnico è formulata dal Direttore Medico di Presidio";
  - r) All'art. 5, commi 3, 4 e 5, sostituire le parole "Responsabile/i della Struttura complessa interessata" con "Valutatore/i di prima istanza";
  - s) All'art. 5, comma 3, dopo la parola "considerazione", aggiungere il punto e dopo il punto le seguenti parole che sostituiscono le precedenti alla fine del comma: " Il Questionario è differenziato per i Dirigenti con Incarico di natura professionale e di alta specializzazione (riportato in Allegato n. 2); e per i Dirigenti di Struttura Complessa e Semplice (riportato in Allegato n. 3).
  - t) All'art. 5, il comma 6 risulta così riformulato: "Il valutando, presa visione della proposta di valutazione di prima istanza, in caso di valutazione negativa può presentare all'Ufficio Valutazione del Personale, entro 15 giorni dalla firma per presa visione apposta sulla scheda di valutazione, la documentazione ritenuta utile per ottenere una diversa valutazione da parte del Collegio Tecnico";
  - u) All'art. 6, comma 1, sostituire le parole "Responsabile di Struttura Complessa" con le parole "Valutatore di prima istanza".
  - v) All'art. 7, c.2, sostituire le parole "anche assistito da persona di fiducia" con le seguenti: "anche eventualmente assistito da un rappresentante sindacale o da procuratore legale";
  - w) All'art. 7, eliminare l'ultimo capoverso circa il ricorso al Nucleo di valutazione, organo non competente in materia in base alle normative attualmente vigenti;
  - x) Modificare la "Scheda" di valutazione di prima istanza, nella nuova versione acclusa (quale All. 1) al Regolamento allegato presente atto, precisando che essa che differisce dalla precedente solo per impostazione grafica e per una più puntuale specificazione, nell'intestazione, delle finalità cui la scheda è rivolta;
  - y) Modificare il "Questionario" di valutazione , nella nuova versione acclusa (quale All. 2) al Regolamento allegato al presente atto, precisando che il "Questionario" differisce dal precedente solo per impostazione grafica e per e per una più puntuale specificazione, nell'intestazione, delle finalità cui lo stesso è rivolto.
7. Dare atto che le modifiche proposte non riguardano i criteri generali di valutazione delle attività dei dirigenti ma solo le modalità procedurali e, per alcune fattispecie, la individuazione dei soggetti valutatori di prima o seconda istanza, e che tali variazioni sono


state apportate al fine di evitare casi di incompatibilità e di garantire lo svolgimento corretto e la pronta operatività della procedura di valutazione. Pertanto, essendo il contenuto della presente deliberazione riconducibile alla materia degli atti organizzativi di valenza generale ai quali si applica l'istituto dell'informazione (art. 6 CCNL 03-11-2005, lettera A), dare mandato all'Ufficio relazioni sindacali di predisporre l'informativa una volta avvenuta l'approvazione dell'atto.

**Tutto ciò premesso,**

### **SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE**

- Prendere atto di tutto quanto esposto in narrativa e deliberare il nuovo testo del Regolamento su "Criteri e modalità di espletamento della verifica e valutazione professionale della Dirigenza", che si allega al presente quale sua parte integrante (Allegato "A") per adeguarlo, secondo quanto dettagliatamente elencato in premessa, ad alcune modifiche normative nel frattempo intervenute; renderlo più leggibile dal punto di vista grafico; e facilitare l'uso delle Scheda e del Questionario nelle procedure di verifica e valutazione.
- Dare atto che le modifiche proposte non riguardano i criteri generali di valutazione delle attività dei dirigenti, ma solo le modalità procedurali e, per alcune fattispecie, la individuazione dei soggetti valutatori di prima o seconda istanza, e che tali variazioni sono state apportate al fine di evitare casi di incompatibilità e di garantire lo svolgimento corretto e la pronta operatività della procedura di valutazione. Pertanto, essendo il contenuto della presente deliberazione riconducibile alla materia degli atti organizzativi di valenza generale ai quali si applica l'istituto dell'informazione (art. 6 CCNL 03-11-2005, lettera A), dare mandato all'Ufficio relazioni sindacali di predisporre l'informativa una volta avvenuta l'approvazione della stessa.
- Tramettere il presente provvedimento ed i relativi allegati, per opportuna conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza, al Preside della Facoltà di Medicina ed al Responsabile della Direzione Personale dell'Azienda Ospedaliera.
- Provvedere ad informare circa il presente atto e le sue motivazioni, le Organizzazioni sindacali aziendali dei Dirigenti Medici, Sanitari, Professionali, Tecnici e Amministrativi.

Il Funzionario estensore  
Dr. Daniele Enrico Orlandi  
(Responsabile Ufficio Valutazione del Personale)



## **ALLEGATO A**

### **REGOLAMENTO**

#### **"CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA"**

##### **Art. 1 – PRINCIPI GENERALI**

1. Le finalità del sistema di valutazione dei dirigenti adottato dall'Azienda Ospedaliera di Perugia sono così sintetizzabili:
  - a) Avvicinare le aspettative personale alle esigenze dell'azienda.
  - b) Dare evidenza ai livelli di responsabilità e giungere ad una collocazione ottimale del personale.
  - c) Orientare il comportamento dei dirigenti nell'affrontare gli aspetti critici e sintonizzare gli sforzi individuali con le finalità aziendali
2. Il Collegio Tecnico ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 comma 5 del div.vo 229/99 e art. 26 del CCNL della Dirigenza Medica e Sanitaria 2002/2005 (confermato dai successi CCNLL) è l'organismo preposto alla valutazione dell'attività professionale della Dirigenza.
3. Le procedure di valutazione di prima e di seconda istanza dei dirigenti dell'Azienda Ospedaliera si ispirano ai principi previsti dalle normative e dai contratti collettivi vigenti: trasparenza dei criteri e delle metodologie; obbligo di motivazione delle valutazioni espresse, in particolare se negative; informazione e adeguata partecipazione del valutato al procedimento di valutazione, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio; diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza.

##### **Art. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE**

1. Il Collegio Tecnico procede alla verifica professionale:
  - a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito, in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
  - b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
  - c) dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all'indennità di esclusività.

##### **Art. 3 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO TECNICO**

1. Il Collegio Tecnico viene nominato dal Direttore Generale e prevede quali membri:
  - a) Un membro titolare e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, uno supplente, nominati dal Direttore Generale ed appartenenti a diversi Dipartimenti.
  - b) Un membro titolare e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, uno supplente, designati dal Collegio di Direzione ed appartenenti a diversi Dipartimenti.
  - c) Come Presidente del Collegio, il Direttore del Dipartimento del dirigente da valutare ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore Sanitario.
  - d) Qualora il dirigente da verificare sia un dirigente universitario convenzionato con l'Azienda, , in sostituzione del membro nominato dal Direttore Generale di

cui al punto a) che precede, subentra un membro titolare e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, uno supplente, designati dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia ed appartenenti a diversi Dipartimenti.

2. I componenti di cui sopra non possono essere gli stessi soggetti che effettuano la valutazione di prima istanza. In particolare, il Direttore di Dipartimento componente del Collegio Tecnico, deve astenersi dal valutare un dirigente già da lui valutato negativamente in prima istanza e viene, in tal caso, sostituito dal Direttore Sanitario.
3. "Quando è da valutare il Direttore di Dipartimento, il Collegio Tecnico è costituito dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal membro nominato dal Direttore Generale di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) o, in sostituzione di quest'ultimo, qualora il valutando sia un universitario, dal membro designato dal Magnifico Rettore di cui all'art. 3, c. 1, lett. d).
4. Nei casi in cui il Valutatore di prima istanza sia il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo, ed anche in seconda istanza il Collegio Tecnico preveda la presenza dello stesso Valutatore, l'organo dovrà essere costituito con quello dei due che non ha effettuato la valutazione di prima istanza.
5. Nei casi in cui il membro titolare del Collegio Tecnico, designato come ai punti a), b) e d) del comma 1 che precede, sia già intervenuto nel procedimento come Valutatore di prima istanza, viene sostituito dal supplente in seconda istanza, e viceversa.
6. Quando si deve procedere alla valutazione di seconda istanza dei componenti di diritto del Collegio Tecnico, lo stesso viene modificato nella sua composizione, che risulta essere la seguente: Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo.
7. Il Collegio Tecnico si avvale dell'apporto di un funzionario amministrativo dell'Azienda con funzioni di segretario verbalizzante.

#### **Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE**

In base a quanto previsto dall'art. 28 del CCNL 2002/2005 (confermato dai successi CCNLL) la valutazione è fondata sui criteri indicati nella *Scheda* di valutazione dell'attività professionale allegata al presente (Allegato 1).

#### **Art. 5 VALUTAZIONE DI PRIMA ISTANZA**

1. La proposta di valutazione dei dirigenti viene effettuata in prima istanza dal Responsabile della Struttura Complessa di appartenenza del dirigente valutato. In caso di vacanza del Responsabile della Struttura Complessa, la valutazione viene proposta dal Responsabile del Dipartimento competente; in caso di vacanza anche di quest'ultimo, dal Direttore Sanitario. La proposta di valutazione dei Responsabili di Struttura Complessa è affidata al Direttore di Dipartimento o, in

caso di sua vacanza, al Direttore Sanitario. La proposta di valutazione dei Responsabili di Dipartimento spetta al Direttore Medico di Presidio. La proposta di valutazione dei membri del Collegio Tecnico è formulata dal Direttore Medico di Presidio.

2. La proposta di valutazione si esprime nella *Scheda* allegata (All. 1) contenente i parametri di valutazione conformi ai criteri e principi di cui al comma 1 dell'art. 28 del CCNL 2002/2005.
3. Tale proposta deve essere redatta dal Valutatore di prima istanza interessata, dopo che questi ha coinvolto i dirigenti da valutare nella compilazione di un *Questionario* predisposto per la raccolta di informazioni che riguardano le attività professionali svolte nel periodo preso in considerazione. Il *Questionario* è differenziato per i Dirigenti con Incarico di natura professionale e di alta specializzazione (riportato in Allegato n. 2); e per i Dirigenti di Struttura Complessa e Semplice (riportato in Allegato n. 3).
4. L'Ufficio Valutazione del Personale curerà l'invio di apposita comunicazione con cui informa i Valutatori di prima istanza ed i dirigenti valutandi dell'attivazione della procedura, e della possibilità di reperire i moduli della *Scheda* di valutazione e del *Questionario* sia presso l'Ufficio Valutazione del Personale, sia scaricandoli dal Portale aziendale.
5. Il Valutatore di prima istanza, previo invito alla compilazione del *Questionario* da parte dei valutandi, presa visione delle dichiarazioni presentate dagli stessi, redige la propria proposta di valutazione nell'apposita *Scheda* di valutazione professionale che rinvia al competente Ufficio Valutazione del Personale con allegato il relativo *Questionario*.
6. Il valutando, presa visione della proposta di valutazione di prima istanza, in caso di valutazione negativa può presentare all'Ufficio Valutazione del Personale, entro 15 giorni dalla firma per presa visione apposta sulla scheda di valutazione, la documentazione ritenuta utile per ottenere una diversa valutazione da parte del Collegio Tecnico.

#### **Art. 6 VALUTAZIONE DI SECONDA ISTANZA**

1. L'Ufficio Valutazione del Personale trasmette al Collegio Tecnico la documentazione relativa a ciascun dirigente ai fini dell'attività di verifica, costituita da:
  - a) *Scheda* di valutazione dell'attività professionale, redatta dal Valutatore di prima istanza;
  - b) *Questionario* redatto dal Dirigente sulle attività svolte nel periodo sottoposto a verifica, con eventuale documentazione integrativa;
  - c) Certificazione della Direzione Personale che attesti l'assenza di elementi provanti il mancato rispetto del codice di comportamento di cui al D.M. 31/03/94, allegato al Contratto Individuale sottoscritto al conferimento dell'incarico.
2. Detta verifica avrà luogo, una volta a regime l'impianto del sistema di valutazione aziendale:

- Nel caso relativo alla scadenza dell'incarico, al terzo mese precedente la scadenza del medesimo;
  - Nel caso dell'art. 5 del CCNL, entro il trimestre immediatamente successivo al conseguimento dell'esperienza professionale.
3. Il Collegio Tecnico redige, entro 15 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione, un verbale per ciascun dirigente interessato, indicando e motivando l'esito della valutazione e invia lo stesso all'Ufficio Valutazione del Personale che provvede a comunicare in forma scritta l'esito del giudizio a ciascun dirigente interessato entro i successivi 15 giorni e ad inviare la copia del verbale all'Ufficio Personale, affinché questa venga inserita nel fascicolo personale del dipendente, all'Università (se Universitario), al Direttore della Struttura Complessa interessata, al Direttore di Dipartimento.

### **Art. 7 VALUTAZIONE NEGATIVA**

1. Il Collegio Tecnico al fine dell'accertamento della responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 25 del CCNL 2002/2005 prima della formulazione del giudizio negativo, convoca con preavviso di 15 giorni, il dirigente interessato al fine di acquisire le controdeduzioni del dirigente stesso.
2. Il Collegio Tecnico una volta sentito l'interessato, anche eventualmente assistito da un rappresentante sindacale o da procuratore legale, qualora ritenga fondato l'accertamento della responsabilità, assume il provvedimento di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005, che dovrà essere comunicato in forma scritta e motivata al dirigente stesso con le forme ed i tempi di cui al precedente paragrafo.
3. L'assunzione di tale provvedimento deve essere commisurata:
  - a) Alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale
  - b) Alla entità degli scostamenti rilevato rispetto agli obiettivi e ai compiti professionali del dirigente.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

# Azienda Ospedaliera di Perugia

Dir. Gen. e Sede Amm.va: c/o "Villa Capitini" - Via Martiri 28 Marzo, 35- 06129 PERUGIA  
Sede Legale: S. Maria della Misericordia in S. Andrea delle Fratte 06156PERUGIA  
Partita IVA 02101050546 Tel. 075 5781 - Sito Internet: [www.ospedale.perugia.it](http://www.ospedale.perugia.it)

## UFFICIO DELIBERAZIONI

ATTESTAZIONI RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1189 DEL 20 SET. 2012

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato

CONSTA DI FOGLI 10 incluso il presente ed inclusi gli allegati

Perugia,

20 SET. 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO  
DOTT.SSA SERENA ZENZERI

E' ESECUTIVA IMMEDIATAMENTE, non essendo soggetta a controllo

HA CONSEGUITO ESECUTIVITA' IL \_\_\_\_\_

PER PROVVEDIMENTO POSITIVO DELLA GIUNTA REGIONALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
CHE HA RICEVUTO LA DELIBERA IL \_\_\_\_\_

PER DECORRENZA DEL TERMINE DI LEGGE PER IL CONTROLLO SENZA RILIEVI DA PARTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE, CHE HA RICEVUTO LA DELIBERA IL \_\_\_\_\_

ALTRO (esecutività dopo richiesta di chiarimenti, parziale annullamento dell'atto,  
annullamento integrale, ecc.. - Specificare gli estremi dei provvedimenti)

Perugia,

20 SET. 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO  
DOTT.SSA SERENA ZENZERI

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato,

VIENE PUBBLICATA all'albo pretorio dell'Azienda Ospedaliera di Perugia il 20 SET. 2012

per la durata di 15 giorni.

Perugia,

20 SET. 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO  
DOTT.SSA SERENA ZENZERI

Questa copia della delibera sopra indicata è conforme al suo originale esistente presso questo ufficio e consta di n. \_\_\_\_\_ pagine inclusa la presente

Perugia,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO  
DOTT.SSA SERENA ZENZERI